



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE "AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI"
CASERTA

Publicazione per estratto sommario, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 10/01/2013 n. 13, del Decreto di Ordinanza - Ingiunzione n. 77 del 22/04/2015.

Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 s.m.i. ed ex art. 8 L.R. 13/1983 per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sanzionata dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nei confronti del sig. Maurizio Casuccio, Legale Rappresentante/Amministratore dell'ATOC snc, per l'illecito amministrativo contestato dall'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta - con il verbale di sopralluogo/prelievo acque reflue n. 09/PL/14 del 14 gennaio 2014 e successivo Rapporto di Prova R.G. n. 20140000817 del 15/01/2014.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta con nota prot. n. 0006422 del 4/02/2014, acquisita al prot. regionale n. 0085204 del 5/02/2014, ha trasmesso gli esiti dei controlli acque reflue, di cui al sopralluogo effettuato, in data 14/01/2014, dal Personale dell'Area Territoriale, congiuntamente al Personale del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Caserta, presso l'insediamento ATOC s.n.c., sito nel Comune di Bellona (CE), alla via Vicinale dei Mulini n. 19, allegando:
 - Verbale di sopralluogo/prelievo acque reflue n. 09/PL/14 del 14/01/2014;
 - Rapporto di Prova R.G. n. 20140000817 del 15/01/2014 relativo alle analisi eseguite dall'Area Analitica del Dipartimento di Caserta;
- dalle attività ispettive è scaturito che la ditta non è in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dalle vasche a servizio dell'allevamento ittico, con immissione nel Fosso dei Mulini e recapito nel Fiume Volturno;
- il sig. Maurizio Casuccio è stato individuato, nella qualità di Legale Rappresentante/Amministratore della Società ATOC snc, quale responsabile della violazione dell'art. 124, comma 1, punita all'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con la sanzione amministrativa di 6.000 euro a 60.00,00 euro ed, inoltre, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 152/2006, non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 689/81;
- il predetto verbale di sopralluogo è stato regolarmente notificato nei termini di legge in data 4/02/2014;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0085447 del 09/02/2015, ha convocato la seduta di audizione per il giorno 18 marzo 2015, così come richiesto dall'interessato, con allegati scritti difensivi e documenti, con nota acquisita al prot. regionale n. 0156542 del 05/03/2014;
- nella medesima seduta la Società ATOC snc ha rappresentato che nel 2011 è stata richiesta l'autorizzazione allo scarico alla Provincia di Caserta, che successivamente ha comunicato il trasferimento delle competenze al Comune di Bellona (CE), trasmettendo il



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

relativo fascicolo allo stesso Comune, e, pertanto, il Rappresentante della Società ha richiesto la non applicazione della sanzione amministrativa, ritenendo di non poter essere penalizzato a causa del passaggio di competenze e per l'inerzia del Comune;

- la Commissione, appositamente costituita, non ha accolto le tesi difensive rappresentate dalla Società, in quanto nella documentazione presentata dalla stessa è risultato un vuoto autorizzativo precedente al 2011, ovvero dal 2003 al 2011, e che lo scarico non doveva essere attivato, in assenza dell'atto autorizzativo;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 21 novembre 2011, ad oggetto "Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i.", sono stati definiti i criteri di applicazione degli importi intermedi delle sanzioni irrogabili, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- agli atti della scrivente UOD non risultano a carico del soggetto obbligato infrazioni della stessa indole o disposizioni diverse che presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni, commesse nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, Legge 689/81;
- in ottemperanza al precitato D.D. 242/2011 è determinata una sanzione pari ad € 6.000,00 calcolata sulla base dei criteri così individuati:
 - art. 133, comma 2, lettera d) Scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate, senza autorizzazione...etc:1) €. 6.000,00 per la prima infrazione;


ORDINA E INGIUNGE

al sig. Maurizio Casuccio, per i motivi sopra esposti, il pagamento della sanzione amministrativa di € 6.000,00 (seimila/00) oltre le spese di notifica, quantificate in euro 8,50 (otto/50), da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in quanto privo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, in violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sanzionato dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale); **oppure tramite bonifico bancario** IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale), con l'AVVERTENZA che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza - Ingiunzione, qualora non sia stato effettuato il pagamento oppure non sia stata richiesta l'eventuale rateizzazione, oppure non sia stata proposta opposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, si provvederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1991 e ss.mm.ii.

Il provvedimento in forma integrale sarà consegnato alle Poste Italiane S.p.A. con plico raccomandato con avviso di ricevimento per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato all'interessato a norma di legge.

L'interessato è tenuto a fornire prova, entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, alla Unità



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" (già Settore TAP Ecologia), Centro Direzionale - via Arena - Località San Benedetto - 81100 Caserta, che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento anche a mezzo fax al nr. 0823/554250.


Modalità di pubblicità e trasparenza

Il presente provvedimento di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13 del 10/01/1983, è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ne disporrà la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

I dati dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13/1983, saranno raccolti nello schedario dei trasgressori, istituito presso la Giunta Regionale della Campania, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, in caso di successive infrazioni.

Lo stesso è inoltrato, per opportuna conoscenza, all'ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Caserta.

dr.ssa Norma Naim


Documento firmato da:
NORMA NAIM
REGIONE CAMPANIA/03516070632
Dirigente